

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati ad impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato che siano muniti di idonea autorizzazione		le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'usato, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificare in un elenco	non esauritivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esauritivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esauritivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esauritivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificare in un elenco	non esauritivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esauritivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esauritivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esauritivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpostati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpostati senza altro prettreatment	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di riserva consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelevare e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effuenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbondanti all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di prettreatment, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfa

1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disti o abbia l'intenzione o l'obbligo di darsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclati
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	dove essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta		deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfald d'erbe e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabbi per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	in tout venant	igroscopica
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	i piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	dove essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	dove essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	dove essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avalesi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione dei rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Al fine del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	difida, difida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una difida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di incoservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecunaria
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	Integrale solo delitti ma mai contravvenzioni	integrale solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	Il solo titolare dell'impresa	Il solo responsabile tecnico
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegne mai la confisca del veicolo
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'estinzione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammonda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecunaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecunaria per abbucamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammonda	pena congiunta dell'arresto e dell'ammonda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammonda	sanzione amministrativa pecunaria
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecunaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era initialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era initialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta , Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avrà l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respirate dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRRA	INRCA	PRA	INAIL

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impedisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale è un delitto che può essere commesso da chiunque può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque		è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale		
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)		
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'utilizzo di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso	

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crea un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	AI fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sulla svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli sobietti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	dove vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	dove curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	dove curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	tramettere il piano di sicurezza e coordinamento

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	più interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attestare che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preventiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	dove essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	dove essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espresso dal Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provisoriamente da/ <i>il legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa</i>	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestisce rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sottordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a rispondere penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti contro terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi reati ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esauriti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo versamento accidentale di oli esauriti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penale a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il c.d. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dal Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente		cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'irosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposta relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso al TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso al TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sessanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le condizioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvistate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bolla al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reduzione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Normativa sull'autotrasporto	I compiti di regolazione in materia di circolazione stradale (nelle componenti, veicoli, conducenti e autotrasporto) all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono affidati	al Dipartimento per i trasporti e la navigazione	all'Ufficio legislativo	al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici	alla sola Direzione generale territoriale del Centro
1. Normativa sull'autotrasporto	Le quattro Direzioni generali territoriali sono articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sono competenti	sugli UMC presenti a livello territoriale suddivisi in ambito regionale	in ragione del numero di immatricolazioni a livello regionale	in ragione del numero di autorizzazioni rilasciate	in ragione del numero di immatricolazioni a livello provinciale
1. Normativa sull'autotrasporto	La gestione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, REN e relative autorizzazioni all'accesso alla professione di autotrasportatore è affidata	agli UMC (Uffici motorizzazione civile)	alle Province	agli Studi di consulenza abilitati ad operare nel settore dei trasporti	alle Regioni
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'autotrasporto di cose può essere distinto in	trasporto di cose in conto proprio e trasporto di cose per conto di terzi	trasporto di cose per conto di terzi e trasporto promiscuo	trasporti occasionali e periodici	trasporto promiscuo e trasporto di cose in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti	ad uso speciale	alla raccolta di rifiuti solidi urbani	a trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	a trasporto di cose per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	non rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto

1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	riguarda l'utilizzazione economica del veicolo	non rileva ai fini del titolo autorizzativo necessario per l'esercizio del trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio è previsto che	il trasporto non rappresenti l'attività economicamente prevalente del soggetto	il trasporto costituisca attività economicamente prevalente	il trasporto possa avvenire con mezzi di massa complessiva superiore a 6 t noleggiati senza conducenti	le cose trasportate appartengano a terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza qualora i veicoli utilizzati superino la massa complessiva di 6 t		a iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	a nulla osta	a una previa comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
1. Normativa sull'autotrasporto	Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza		esclusivamente di proprietà del conducente	esclusivamente se di proprietà del titolare della licenza	di qualsiasi natura e proprietà
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza per il trasporto di cose in conto proprio con veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	Deve accompagnare la carta di circolazione o il Documento Unico di circolazione del veicolo	Viene conservata presso l'amministrazione provinciale competente al rilascio	Deve accompagnare la patente di guida del conducente	Va tenuta presso la sede legale dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è	l'albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi	l'albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame per l'accesso all'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli di massa superiore a 1,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi	solo per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto quale attività complementare all'attività principale svolta	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto cose
1. Normativa sull'autotrasporto	Le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare e alla massa dei veicoli	una tassa di Concessione governativa per mantenere l'iscrizione	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	un diritto in base al capitale dell'impresa, per far fronte ai costi di gestione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'interno dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi può essere iscrizione limitata, senza vincoli e limiti e nella sezione speciale		nella sezione nazionale e nella sezione regionale	con autocarri, con autovetture, con motoveicoli	in conto proprio, per conto terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Possono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori	i cittadini italiani e UE	solo cittadini italiani	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	solo i cittadini extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	La ricezione, l'istruzione e le decisioni sull'accoglimento o meno delle domande delle imprese per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi spetta agli uffici periferici della Motorizzazione civile		alla polizia locale	alla polizia provinciale	all'Albo nazionale gestori ambientali
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi è necessaria la dimostrazione	dell'onorabilità, dell'idoneità professionale, dell'idoneità finanziaria e dello stabilimento	di avere un numero di dipendenti non inferiore a dieci	della disponibilità di un numero di veicoli superiore a quattro	di non essere stato coinvolto in sinistri stradali da cui siano derivati danni a persone nell'ultimo quinquennio
1. Normativa sull'autotrasporto	Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi devono dimostrare	requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento nonché immettere in circolazione almeno un veicolo	solo il possesso di un attestato di formazione professionale conseguito previa frequenza di un corso	solo la disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività	solo l'esperienza triennale in un'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi con qualsiasi tipologia di veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	si acquisisce solo mediante dimostrazione di esperienza nel settore dell'autotrasporto	è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale

1. Normativa sull'autotrasporto	L'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'idoneità finanziaria è in capo	all'impresa e al soggetto che emette la relativa attestazione	al gestore dei trasporti	alla sola impresa	al solo soggetto che emette la relativa attestazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità è sussistente se posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, dal consigliere di amministrazione di una SRL (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano a un ente pubblico	SRL (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano a un ente pubblico	SNC (società in nome collettivo)	impresa familiare	SAS (società in accomandita semplice)
1. Normativa sull'autotrasporto	AI sensi dell'art. 26 della legge n. 298/1974 l'esercizio abusivo dell'autotrasporto di merci per conto di terzi comporta	la perdita del requisito dell'onorabilità	responsabilità civile	sanzioni disciplinari	sanzioni penali
1. Normativa sull'autotrasporto	Il gestore dei trasporti può perdere il requisito di onorabilità	in caso di istruzioni o disposizioni impartite al lavoratore dipendente che hanno determinato la violazione	solo in caso di ripetute violazioni delle norme relative al sorpasso	esclusivamente per violazioni a lui imputabili	solo se contemporaneamente lo perde l'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	AI fini dell'accertamento dell'idoneità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto per conto di terzi vanno considerati	capitale e riserve di cui l'impresa dispone	debiti di esercizio	solo gli immobili del titolare	solo i conti bancari
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, per idoneità finanziaria si intende	la capacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per l'acquisto di veicoli	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per la retribuzione dei conducenti	il raggiungimento ogni anno del pareggio di bilancio nel conto economico
1. Normativa sull'autotrasporto	AI fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria da parte di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi si fa riferimento	ai veicoli a motore di massa complessiva superiore a 1,5 t in disponibilità dell'impresa	a tutti i veicoli in proprietà dell'impresa, tranne i rimorchi e i semirimorchi	a tutti i veicoli che costituiscono il parco dell'impresa	solo ai rimorchi e ai semirimorchi in disponibilità dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'idoneità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata	annualmente	ogni 5 anni	solo una volta	ogni 2 anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni necessarie ai fini della dimostrazione del requisito di stabilimento da parte dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi è prevista	la disponibilità di una sede, di strutture tecniche appropriate, di almeno un veicolo e della proporzione tra veicoli, conducenti e operazioni di trasporto	solo la disponibilità di veicoli e l'esistenza di una sede secondaria	solo la disponibilità di una sede e di almeno un veicolo posseduto necessariamente a titolo di proprietà	la disponibilità di un parco veicolare di almeno due veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Il venire meno del requisito dello stabilimento di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	un anno	60 giorni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi non disponga più delle condizioni per la sussistenza del requisito di stabilimento, l'UMC	assegna un termine non superiore a sei mesi, entro il quale l'impresa deve regolarizzare la propria situazione	irriga all'impresa una sanzione amministrativa	comunica all'impresa anche la perdita del requisito di onorabilità	cancella immediatamente l'impresa dal REN senza assegnare alla stessa la possibilità di regolarizzazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti deve essere in possesso dei requisiti di	idoneità professionale e onorabilità	onorabilità e stabilimento	diploma di laurea	idoneità professionale e stabilimento
1. Normativa sull'autotrasporto	Il requisito dell'idoneità professionale in capo a un'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi è dimostrato	con il possesso dell'attestato di idoneità professionale da parte del soggetto indicato quale gestore dei trasporti	attraverso la verifica dei titoli di studio	attraverso l'accertamento del possesso della laurea in ingegneria	con autocertificazione
1. Normativa sull'autotrasporto	AI sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 il soggetto che gestisce in maniera effettiva e continua le attività di trasporto dell'impresa di trasporto per conto di terzi viene definito	gestore dei trasporti	come colui che garantisce all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio dell'attività	come colui che assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	quale soggetto delegato dal titolare dell'impresa a reclutare il personale da adibire al trasporto

1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'idoneità professionale è dimostrato con un attestato rilasciato dall'autorità competente	un attestato rilasciato dall'autorità competente	una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	la carta di qualificazione del conducente	il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha validità per il trasporto nazionale e internazionale	il trasporto nazionale e internazionale	il solo trasporto nazionale	il solo trasporto internazionale	i trasporti con i Paesi non facenti parte dell'UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto può essere designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi	in una sola impresa	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di capitali	in più imprese	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di persone
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è	la gestione pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli	l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria relativa a fatti integranti reato commessi dal titolare dell'impresa	sempre la conduzione dei veicoli	l'obbligo di effettuare personalmente la manutenzione dei veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il venire meno del requisito di idoneità professionale deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	45 giorni	60 giorni	un anno
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui l'impresa di autotrasporto cose per conto di terzi che abbia perso il gestore dei trasporti, non provveda a nominarne uno nuovo entro i termini previsti	l'UMC revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione	l'impresa non può effettuare trasporti internazionali	l'UMC competente iroga una sanzione	l'impresa stessa perde l'idoneità finanziaria
1. Normativa sull'autotrasporto	L'esame di accertamento dell'idoneità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi si svolge presso l'amministrazione provinciale della provincia dove risiede il candidato	l'Ufficio della Motorizzazione civile della provincia dove risiede il candidato	la Camera di commercio del capoluogo di regione dove risiede il candidato	l'Ufficio della Motorizzazione civile della provincia dove risiede il candidato	la regione dove risiede il candidato
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'esame per l'accertamento della idoneità professionale per il gestore dei trasporti è costituito da domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'esercitazione su un caso pratico	domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'esercitazione su un caso pratico	domande a risposta libera e prova pratica di guida	sessanta domande con risposta aperta	domande a risposta libera o a risposta predeterminata, a scelta della commissione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, all'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni	con il solo diploma di laurea	vi può accedere chiunque
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, il possesso del requisito di idoneità finanziaria va riferito alle singole imprese associate e, qualora il trasporto fosse svolto anche con veicoli intestati al sodalizio anche con riferimento a questi veicoli	al gestore dei trasporti	al dipendente con più anzianità di servizio		solo al consorzio o alla cooperativa
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini dell'iscrizione al REN da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa, il requisito del possesso di veicoli è soddisfatto con il possesso di veicoli delle imprese componenti le predette strutture	con il possesso di veicoli per una massa totale di almeno 80 t	obbligatoriamente con il possesso di veicoli intestati al sodalizio		obbligatoriamente con il possesso di almeno due veicoli delle imprese componenti le predette strutture
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi della legge n. 298/1974 l'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione	le cose trasportate sono di proprietà del titolare dell'attività	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t		è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità		può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ma viene cancellata dal REN
1. Normativa sull'autotrasporto	Il possesso, oltre che dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività	deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti	non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso		può essere disatteso

1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve	immettere in circolazione almeno un autoveicolo	presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio	attendere il rilascio dell'autorizzazione con l'iscrizione al REN per poter acquisire veicoli	immettere in circolazione veicoli per una massa complessiva di almeno 80 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra i titoli di disponibilità ammessi nell'esercizio dell'autotrasporto è prevista anche la locazione	senza conducente	senza conducente, ma sono relativamente a veicoli di massa complessiva fino a 6 t	senza conducente, purché il conducente sia espressamente autorizzato	con conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La proprietà rientra tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto su strada di cose per conto terzi	in ogni caso	solo se trattasi di società di capitali	solo se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t	limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito del trasporto di cose per conto terzi, è ammessa la disponibilità a titolo di locazione senza conducente	di veicoli immatricolati per uso di terzi per locazione	di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t immatricolati per uso proprio	di veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose per conto di terzi	di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto	senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	di clandestini	con personale non in regola, senza assicurazione RCA, senza aver versato il contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	in sovraccarico, si circola nei giorni vietati, non si applicano tariffe obbligatorie
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, se esercita l'attività per conto terzi	è sanzionabile per trasporto abusivo	non è in alcun modo sanzionabile	è sanzionabile con una mera sanzione disciplinare	ne risponde con il risarcimento dei danni
1. Normativa sull'autotrasporto	Per trasporti internazionali di cose si intendono	gli spostamenti a carico o a vuoto di veicoli fra due Stati	unicamente i trasporti a carico fra due o più Stati	solo i trasporti soggetti alla disciplina della licenza comunitaria	sol i trasporti diretti o provenienti da Paesi non aderenti alla UE
1. Normativa sull'autotrasporto	AI sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito UE deve essere in possesso della licenza comunitaria, se utilizza veicoli	che hanno massa complessiva superiore a 2,5 t	di qualsiasi massa complessiva	con massa complessiva inferiore a 2,5 t	che hanno massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida nei Paesi	UE, SEE (Spazio economico europeo) e Svizzera	UE eccetto i Paesi membri da meno di 15 anni	ex URSS	CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto infra UE di	merci per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva oltre 2,5 t	medicinali	indifferentemente per merci in conto proprio e per conto terzi	merci in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali di merci per conto di terzi è rilasciata in	unico originale per l'impresa	tanti esemplari quanti sono gli autocarri	tanti esemplari quanti sono gli autisti	due originali, uno per l'impresa e uno per il conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata	dall'UMC della provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori	dall'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in base alla sede legale dell'impresa di trasporto	dalla prefettura-UTG	dalla regione
1. Normativa sull'autotrasporto	Per effettuare trasporti internazionali di merce in ambito UE, un cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, che guida un veicolo di un'impresa italiana munita di licenza comunitaria deve	essere in possesso anche dell'attestato del conducente	essere in possesso solo della patente di guida non scaduta	intestarsi la licenza comunitaria	avvertire l'autorità competente all'atto del passaggio della frontiera
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese in base a	graduatoria delle autorizzazioni disponibili, rinnovo o trasferimento di titolarità	anzianità dell'impresa richiedente	consistenza del parco veicolare dell'impresa richiedente	idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente

1. Normativa sull'autotrasporto	L'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ai sensi del regolamento (CE) 1072/2009	certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto	certifica il possesso della patente e della CQC da parte del conducente	è unico per tutti i conducenti di un'impresa che non siano cittadini di uno Stato membro né soggiornanti di lungo periodo	è obbligatorio solo per le imprese che effettuano trasporti internazionali extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il primo esemplare della lettera di vettura	è destinato al mittente	accompagna la merce	è trattenuto da chi materialmente carica la merce	deve essere trattenuto dal vettore
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il terzo esemplare della lettera di vettura	è trattenuto dal vettore	deve essere consegnato alla polizia stradale	è consegnato al conducente	va consegnato al mittente
1. Normativa sull'autotrasporto	Non è oggetto di controllo su strada, da parte delle forze di polizia, in un veicolo che effettua trasporto di merci per conto terzi;	verbale di installazione del tachigrafo	carta di circolazione	iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori	contratto di locazione del veicolo, ove ricorra
1. Normativa sull'autotrasporto	Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui	le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate da tutti i Paesi di transito e destinazione	occorre assicurazione per ciascuna merce trasportata	il controllo doganale è soppresso nel Paese di partenza	il controllo doganale viene sostituito da una assicurazione
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al registro TIR consente	di ottenere il camet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza della medesima in ogni Paese della UE	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE senza le necessarie autorizzazioni	la libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT)
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	obbligatoria per determinate attività	facoltativa per tutti i rifiuti non pericolosi	automatica sulla base dell'istruttoria presentata presso il Comune allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente	gratuita per i rifiuti da costruzione e demolizione
2.1 Norme generali	Ai sensi della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale deve svolgersi tramite moduli	telematica	telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti	cartacea	telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo nazionale che abbiano più di quindici dipendenti
2.1 Norme generali	La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
2.1 Norme generali	Con riferimento al procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale o provinciale deve concludere l'istruttoria	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione	entro centoventi giorni dall'invio della domanda di iscrizione	non prima di novanta giorni da quando la sezione avvia l'istruttoria stessa	entro tre mesi dalla ricezione della domanda d'iscrizione
2.1 Norme generali	Nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il termine per la conclusione dell'istruttoria può essere interrotto	per non più di una volta, se risultati necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta	per non più di una volta se la sezione competente non riesce a terminare l'istruttoria nei tempi previsti dalla normativa	infiniti volte, in base a una scelta discrezionale della sezione competente	in nessun caso
2.1 Norme generali	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada è redatta	dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente	da una società di consulenza di fiducia del titolare dell'impresa o dell'ente	dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente capogruppo	dal titolare dell'impresa o dell'ente
2.1 Norme generali	I seguenti soggetti possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata	aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	aziende che effettuano attività di bonifica	imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
2.1 Norme generali	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5	devono seguire una procedura rafforzata	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali

2.1 Norme generali	Le imprese iscritte all'Albo nazionale nella categoria 2 bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono esonerate dal comunicare	il nominativo del Responsabile tecnico	l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	le attività per le quali sono prodotti i rifiuti
2.1 Norme generali	Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2 bis è effettuato ogni	10 anni	15 anni	5 anni	2 anni
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene	presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti	automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione	presentando una nuova domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria	presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10	dove deve essere rinnovata ogni cinque anni	ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata	dove deve essere rinnovata ogni quindici anni	ha durata semestrale
2.1 Norme generali	Il termine di efficacia e validità dei rinnovi dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali decorre dal giorno	successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa	indicato al momento della richiesta di rinnovo	stabilito discrezionalmente nel provvedimento di rinnovo	precedente la scadenza dell'iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale che non comunicano atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	possono essere sospesi dall'Albo nazionale	sono cancellati immediatamente	pagano una sanzione amministrativa	non rischiano nulla perché una volta iscritti sono in regola con la normativa
2.1 Norme generali	La comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per incremento della dotazione dei veicoli dell'impresa è sottoscritta	dal titolare o legale rappresentante dell'impresa iscritta	da un dipendente delegato solo se aveva redatto la precedente dichiarazione	dal solo responsabile tecnico dell'impresa iscritta	solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese iscritte,	ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alla comunicazione di variazione iscrizione, allegano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello definito dal Comitato nazionale	non possono mai ottenere l'immediata utilizzazione dei veicoli stessi	non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	procedono ai fini della comunicazione della variazione dell'iscrizione con una nuova domanda di iscrizione prevista in via generale
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nazionale nel territorio di competenza di altra sezione regionale	la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco	non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	la domanda di variazione è presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione	la domanda di variazione è presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti,	non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie	non è necessaria, a meno che il trasporto riguardi rifiuti speciali	è necessaria solo qualora il trasporto abbia oggetto rifiuti pericolosi	non è necessaria
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene in assenza di garanzia finanziaria per la categoria	4	5	10	9
2.1 Norme generali	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere resa tramite	fideiussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo Nazionale gestori ambientali	sottoscrizione di apposita assicurazione di responsabilità civile	accantonamento al bilancio dell'impresa
2.1 Norme generali	Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	esonerà l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo nazionale Gestori Ambientali	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo nazionale gestori ambientali	esonerà l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie

2.1 Norme generali	Dal momento del recesso dalla fideiussione da parte della Società garante, la garanzia prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori 20 giorni	nei due anni precedenti e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni
2.1 Norme generali	Il testo della garanzia finanziaria da prestare all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere conforme agli schemi stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle specifiche attività di iscrizione	è definito dalla Sezione dell'Albo nazionale caso per caso	è definito dalla banca o dall'assicurazione	è disponibile sul sito delle Poste Italiane	
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione alla categoria 2-bis	avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale territorialmente competente	deve essere effettuata presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la sola regolarità contributiva dell'impresa	è subordinata alla corrispondente di un diritto annuale di iscrizione pari a 500 euro	prevede la prestazione delle garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati		una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni
2.1 Norme generali	Al fini dell'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabile per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabile per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale per la cat. 1	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabile dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	Al fini dell'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabile per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabile dal Comitato nazionale per la cat. 1	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabile dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 4 è fissata per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire		in modo forfettario per la categoria 4 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 5 è fissata per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire		per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 4 non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 4	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 5 non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 4 (trasporto di rifiuti su strada) è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 4		è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 5 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegati nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa		una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa		documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto sulla base della quantità annua complessivamente trattata esclusivamente ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata	
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi	non è sottoposta a garanzia finanziaria	è sottoposta a garanzia finanziaria prevista per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	è sottoposta ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e a garanzia finanziaria bancaria o assicurativa	
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni	scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene vincolata immediatamente	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale	
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi	impedisce la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	comprende anche l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5	consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti richiede una garanzia finanziaria	
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per cui sussiste obbligo di iscrizione al registro	non è possibile per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene su richiesta in marca da bollo per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene previo pagamento di un diritto annuale pari a 20,00 euro
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano	sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	sono obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali solo quando effettuano anche altre tipologie di attività di gestione rifiuti	sono tenute a iscriversi all'Albo nazionale in una categoria a scelta in quanto tutte comprendono anche il trasporto transfrontaliero	non sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2.1 Norme generali	Il trasporto dei rifiuti è regolato primariamente dalla	disciplina generale dell'autotrasporto di cose	normativa sul trasporto delle merci pericolose	disciplina sui beni pericolosi	normativa sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
2.1 Norme generali	L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli	non può mai essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	non può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali se la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto deve riportare gli elementi contenuti	nello schema di attestazione definito dal Comitato nazionale con propria deliberazione	nel CDS	nel decreto sulle bonifiche dei siti	nel Codice dell'ambiente
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono esonerati dall'attestazione dell'idoneità i veicoli classificati	trattori stradali	autoarticolati	autovetture	autocarri
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, deve essere	redatta dal responsabile tecnico dell'impresa	redatta dal legale rappresentante dell'impresa	certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli	redatta secondo il modello specifico
2.1 Norme generali	Come previsto nello Schema di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto, il sottoscrittore deve attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile"	la classificazione del veicolo	di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio	di non aver commesso, negli ultimi tre anni, violazioni del CDS	il colore del veicolo
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento finalizzato a garantire	la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto	la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati	la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto	il recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti è possibile definire il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) come	il documento che, in via generale, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese	la scheda, compilata e conservata presso la sede del produttore, nella quale vengono annotati i dati di tutti i soggetti di cui il produttore si avvale nella gestione dei propri rifiuti	il documento che viene compilato e rilasciato dall'impianto di destinazione dei rifiuti	il documento che viene rilasciato dal venditore in caso di compravendita di rifiuti

2.1 Norme generali	Nel settore del trasporto dei rifiuti viene comunemente definito FIR	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	la fonte di inquinamento delle falde	il fenomeno di irrigidimento dei rifiuti	la cessazione della qualifica di rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere compilato, datato e firmato, prima dell'inizio del trasporto, da produttore dei rifiuti, oppure detentore, e sottoscritto altresì dal trasportatore del rifiuto		trasportatore o produttore in base agli accordi intercorsi	produttore o destinatario secondo le informazioni a disposizione di questi soggetti	trasportatore dei rifiuti in nome e per conto del produttore o del detentore del rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare, in via di principio, il trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi		dei soli rifiuti speciali pericolosi	dei soli rifiuti pericolosi	dei soli rifiuti urbani quando il trasporto sia effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare il trasporto di rifiuti sia destinati a impianti di recupero, sia destinati a impianti di smaltimento		derivanti da attività di manutenzione, solo quelli siano trasportati presso la sede dell'impresa di manutenzione. In tutti gli altri casi è sufficiente l'emissione di un Documento di trasporto	che siano destinati ai soli impianti di recupero, con esclusione dei rifiuti destinati a smaltimento	che siano destinati ai soli impianti di smaltimento, con esclusione dei rifiuti destinati a operazioni di recupero
2.1 Norme generali	Qualora il trasportatore effettui il carico sullo stesso veicolo di rifiuti con due codici EER (Elenco europeo dei rifiuti) differenti,	devono sempre essere compilati due formulari distinti	devono sempre essere compilati due formulari distinti nel caso si tratti di rifiuti pericolosi	non sempre devono essere compilati due formulari distinti	possono essere compilati due formulari distinti a scelta del trasportatore
2.1 Norme generali	È esente dall'obbligo del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico		speciali non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi	speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani	pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri
2.1 Norme generali	Le disposizioni in materia di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio		raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero	recupero effettuato da imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	è sostituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla specifica normativa UE	può essere sostituito per i rifiuti non pericolosi da una semplice Nota di accompagnamento	non può mai essere sostituito da altri documenti	può essere sempre sostituito da altri documenti, a discrezione del produttore del rifiuto
2.1 Norme generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, compresi fosse settiche e manufatti analoghi sono accompagnati	da un unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	da un unico documento di trasporto merci	dal documento di trasporto delle merci
2.1 Norme generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili sono accompagnati	da unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	dal documento di trasporto delle merci	con più di un documento di trasporto merci
2.1 Norme generali	Con riferimento alla compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti),	Il trasportatore non è responsabile per le eventuali differenze tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le differenze riconducibili in base alla comune diligenza	solo il destinatario è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel formulario stesso	Il trasportatore compila il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) anche nella parte di competenza del produttore/detentore ed è personalmente responsabile della veridicità delle informazioni vi inserite	Il trasportatore è responsabile per ogni differenza tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza
2.1 Norme generali	La data di emissione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	dove deve essere uguale per tutte le copie o le riproduzioni a norma del DM n. 59/2023	può essere uguale per tutte e quattro le copie se l'emissione del formulario avviene il giorno stesso di inizio del trasporto	può essere diversa per le quattro copie del formulario, in quanto la data di emissione viene riportata da ognuno dei tre soggetti che movimentano il rifiuto: produttore, trasportatore e destinatario	non deve mai essere uguale per tutte le quattro copie
2.1 Norme generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) e le relative copie devono essere conservati per	3 anni	30 giorni	3 mesi	5 anni
2.1 Norme generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) devono essere allegati al registro e	conservati nel medesimo luogo	affidati a soggetti terzi in formato cartaceo	archiviati per almeno 5 anni	distrutti entro 3 mesi

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente, i FIR (formulari di identificazione rifiuti)	costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico; a questa fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro e il numero progressivo del registro deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti	non hanno alcuna connessione con il registro di carico e scarico perché la compilazione del formulario e del registro differiscono profondamente	non esiste alcuna forma di raccordo tra la compilazione del formulario e del registro di carico e scarico	non sono parte integrante del registro di carico e scarico anche se la normativa in materia stabilisce che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto
2.1 Norme generali	Il modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	contiene uno spazio dedicato alle annotazioni	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni che possono essere riportate a margine del formulario	contiene uno spazio destinato alle prescrizioni dettate dagli organi di Polizia in caso di controllo stradale per il proseguo del trasporto	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni perché non ammesse
2.1 Norme generali	Nello spazio riservato al produttore, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) richiede che venga indicata quale luogo di produzione del rifiuto	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è stato prodotto presso una diversa un'unità locale	l'unità locale del destinatario del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto
2.1 Norme generali	Quando il FIR arriva a destino, l'impianto ricevente deve compilare	il campo 12 (Riservato al destinatario) del FIR	nulla, trattenendo solo la copia originale che ha accompagnato il trasporto	Il campo 3 (Destinatario) : denominazione ed esatto indirizzo impianto, cod. fiscale, autorizzazione	unicamente il campo "Nr. Registrazione" relativo al numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico
2.1 Norme generali	Se il trasportatore di un rifiuto è costretto a cambiare il destinatario in caso di carico respinto, sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023)	dove essere riportato il nuovo destinatario nel campo "Secondo destinatario"	è necessario barrare quanto scritto sul campo "destinatario" e scrivere sopra i dati di quello nuovo	nelle annotazioni è sufficiente indicare la motivazione per la quale il destinatario è impossibilitato a ricevere il rifiuto	non serve riportare nessuna indicazione specifica, in quanto sarà il nuovo destinatario a firmare per accettazione del carico
2.1 Norme generali	In caso di trasbordo parziale del carico su veicolo diverso,	per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato nel secondo mezzo di trasporto	Il FIR non deve riportare indicazioni specifiche perché trattandosi di caso eccezionale, non sono previste delle procedure particolari	il trasportatore deve informare preventivamente l'autorità di controllo	per il nuovo trasporto è sufficiente che il trasportatore faccia una fotocopia del formulario che accompagna i rifiuti trasbordati sul veicolo diverso
2.1 Norme generali	Se una parte dei rifiuti trasportati sono oggetto di trasbordo su veicolo diverso di un altro trasportatore	il nuovo FIR deve essere accompagnato da una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto)	trattandosi di caso eccezionale, ed essendo di primario interesse che i rifiuti procedano speditamente verso l'impianto di destinazione, i rifiuti oggetto di trasbordo viaggiano con una semplice fotocopia del formulario emesso alla partenza	la disciplina vigente tratta questo caso come eccezionale, quindi non indica affatto come va gestito dal punto di vista documentale	il produttore del rifiuto emette un secondo formulario per la quantità di rifiuto oggetto del trasbordo, manifestando in questo modo il suo assenso all'operazione di trasbordo
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, sul registro cronologico di carico e scarico è necessario annotare	la natura e l'origine dei rifiuti	la ragione sociale del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta	le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze scaricate nelle acque superficiali	le informazioni sulle caratteristiche delle sostanze immesse in atmosfera
2.1 Norme generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti costituisce	la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)	la base per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera	documentazione avente valore esclusivamente fiscale	una delle fonti informative per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti insieme ai bilanci dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con le bolle della pesa a ponte	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto presso	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e la sede del commercialista del trasportatore	l'impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti con cui il trasportatore ha stipulato apposta convenzione	il luogo di deposito sicuro dei veicoli e delle attrezzature aziendali
2.1 Norme generali	I registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati	a tempo indeterminato	per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione	per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione	non devono essere conservati
2.1 Norme generali	Le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite entro	2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento	20 giorni lavorativi dalla data della transazione commerciale, per i commercianti	30 giorni lavorativi dalla data della raccolta, per i soggetti che effettuano la raccolta	45 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, per i produttori iniziali

2.1 Norme generali	Nell'attività di trasporto rifiuti è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico	quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore/recuperatore terzo	sempre, nel caso di registrazioni effettuate dai gestori di impianti di smaltimento rifiuti	in tutti i casi in cui l'operazione di scarico avviene lo stesso giorno di quella di carico degli stessi rifiuti	in nessun caso
2.1 Norme generali	Un trasportatore può effettuare le annotazioni nel registro di carico e scarico rifiuti barrando contestualmente le caselle di carico e scarico	quando prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore / recuperatore terzo	solo se l'impianto non ha accettato l'intero carico e i rifiuti sono stati riportati allo stesso produttore	in nessun caso, perché deve assolutamente effettuare un'operazione di carico e una di scarico distinta	solo se risulta anche come intermediario
2.1 Norme generali	Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone	delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)	della Contabilità ambientale rifiuti (CAR) e dei Flussi operativi su strada (FOS)	delle procedure relative alla Valutazione del grado di pericolosità della gestione (VPG) coordinate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NOE)	della Sezione centrale di controllo regolarità ambientale e delle Sezioni regionali di controllo regolarità ambientale locale articolate presso le regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano
2.1 Norme generali	Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è	organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali	gestito direttamente dall'Albo nazionale gestori ambientali	stato soppresso	il sistema volto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti
2.1 Norme generali	Gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) sono effettuati con	RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) o mediante formato cartaceo	in modalità digitale sincrona attraverso la piattaforma del VVIFIR	solo in formato cartaceo	attraverso l'ottenimento dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	procacciatore e mediatore di affari	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di trasporto di merci pericolose
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi	agenzie marittime che organizzano i trasporti intermodali	soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessili	rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti	fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue	veicoli fuori uso
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici	fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi	sottoprodotti	rifiuti radioattivi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Non rientrano nella definizione di rifiuti urbani	veicoli dismessi	rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche	rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono delimitati	dal piano regionale per la gestione dei rifiuti	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	viene affidato a un soggetto che risulti affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla regione	viene affidato in via diretta e senza gara a un soggetto privato ritenuto idoneo dalla regione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli affidatari del sistema di gestione integrato dei rifiuti possono essere	soggetti aventi i requisiti stabiliti e che partecipano alla gara pubblica	solo soggetti privati	soggetti individuati dal Ministero competente	qualunque soggetto operi nel settore dei rifiuti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nell'ambito del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie del servizio, alla scadenza o alla risoluzione anticipata della gestione	sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente con le modalità previste dalla convenzione	sono venduti dall'impresa al miglior offerente	diventano di loro proprietà	sono trasferiti direttamente dall'impresa al nuovo aggiudicatario

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Qualora gli ATO (ambiti territoriali ottimali) non provvedano, nei termini previsti, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,	Il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta	il servizio si interrompe	il presidente della giunta regionale, in situazione di emergenza, affida direttamente il servizio a impresa di propria scelta	gli ATO (ambiti territoriali ottimali) stessi nominano un commissario ad acta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 1 riguarda le seguenti attività	raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, singoli e specifici servizi, inquadrati in sottocategorie	spazzamento di rifiuti speciali in aree aperte anche al pubblico	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e intermediazione di rifiuti urbani senza detenzione degli stessi	esercizio esclusivo del trasporto transfrontaliero di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Al fini dell'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilité dal Comitato nazionale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilité dal Comitato nazionale per la cat. 5	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale che ritengono sufficienti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 è suddivisa in specifiche e singole sottocategorie in funzione	della quantità annua di rifiuti complessivamente gestita e non della popolazione servita	della quantità annua di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio senza detenzione per ogni comune	dell'importo della garanzia finanziaria per ogni stazione appaltante	dell'importo dei lavori cantierabili anziché del numero di cantieri
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio	delle attività di cui alla categoria 6 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività di cui alla categoria 8 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività in essere con una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni	di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	in modo forfettario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e la relativa portata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 è fissata sulla base	di una formula di calcolo che individua il numero di addetti in relazione alle tipologie di veicoli che l'impresa intende utilizzare	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende trasportare	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di trasporto rifiuti urbani	in modo forfettario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e autisti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 di aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici sono	definiti appositamente dal Comitato nazionale	irrilevanti in quanto si tratta di soggetti pubblici che si iscrivono senza dimostrare requisiti particolari	dimezzati rispetto ai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese	mutuati dai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, è possibile l'iscrizione in categoria 1 in specifiche sottocategorie per	lo svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi	raccogliere e trasportare specifiche tipologie di rifiuti speciali	eseguire attività di trasporto transfrontaliero di tutte le tipologie di rifiuti urbani	raccogliere e trasportare tutte le tipologie di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti a bordo di navi, aeromobili e treni	intermediazione di rifiuti speciali dopo raccolta differenziata in aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti negli aeroporti e negli scali ferroviari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento	stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani R12 o R13	attività esclusiva di trasporto di rifiuti speciali tra impianti autorizzati alle operazioni di recupero o smaltimento	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti nei pressi di impianti di stoccaggio/centri di raccolta e impianti di recupero o smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua	sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti di ogni genere abbandonati	raccolta e trasporto di rifiuti tramite via marittima, lacuale e corsi d'acqua	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali dalle spiagge e aree protette
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 si intende soddisfatto con	un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo per veicoli di massa superiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta	un importo forfettario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivo affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria senza necessità di garanzia finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e occorre presentare una nuova garanzia finanziaria	decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati	non va ripresentata in fase di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti	può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	AI centri di raccolta differenziata rifiuti urbani è possibile conferire rifiuti	urbani con codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) specificatamente previsto in apposito DM	il cui EER sia previsto in apposito DM	domestici soltanto	urbani soltanto
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti	urbani	sanitari	speciali pericolosi	speciali non assimilati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti conferiti ai centri di raccolta differenziata rifiuti urbani vengono trasportati a impianti	di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento	autorizzati alla messa in riserva	di solo recupero	di solo smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani rientra tra le attività di	raccolta	incenerimento a terra	messaggio in riserva	deposito preliminare
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il soggetto che gestisce un centro di raccolta	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	non deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali solo se la quantità di rifiuti raccolti eccede i trenta chilogrammi al giorno	sceglie se e come iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto in	categoria 1: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il centro di raccolta differenziata deve garantire la presenza di personale	qualificato e adeguatamente addestrato alla gestione di diverse tipologie di rifiuti conferibili, della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti	che abbia buone capacità relazionali	addestrato alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti	di bella presenza
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta differenziata rifiuti urbani di rifiuti urbani, il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella	categoria 1	categoria 4	categoria 5	categoria 8
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	All'interno del centro di raccolta differenziata	non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di soli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il limite giornaliero di 100 kg di rifiuti	possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Costituiscono "rifiuti sanitari" quelli derivanti da	strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani	esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti di altre attività cimiteriali, esclusi i vegetali	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti sanitari	pericolosi non a rischio infettivo	radioattivi	non pericolosi a rischio termico	alimentari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti derivanti da attività sanitarie	sono rifiuti speciali a condizione che non siano rifiuti urbani	non possono mai essere rifiuti urbani	sono sempre rifiuti speciali pericolosi	sono sempre rifiuti urbani

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono considerati rifiuti da esumazione ed estumulazione	avanzi di indumenti contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione	vasi in pietra non porosa utilizzati a ornamento delle tombe	veicoli a fine vita, utilizzati per il trasporto delle salme	vasi in pietra porosa o semi porosa utilizzati a ornamento delle tombe
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Rientrano tra i veicoli destinati al trasporto di rifiuti solidi urbani i motoveicoli per trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani possono essere inquadrati tra i "mezzi d'opera" se possiedono determinate caratteristiche tecniche e costruttive		superano i limiti di lunghezza prevista dal CDS	non sono adibiti allo spurgo dei pozzi neri	superano i limiti di sagoma
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	i motoveicoli attrezzati con spazzatrici o inaffiatrici sono inquadrati per uso speciale		trasporto di cose	trasporto specifico	trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	i veicoli muniti di particolari attrezature per la raccolta dei rifiuti possono trasportare il personale addetto.	su apposite pedane esterne posteriori	esclusivamente all'interno dell'abitacolo	su apposite pedane esterne anteriori	su apposite pedane esterne laterali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Attrezzature e/o carrozzerie dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani, movimentate per mezzo di dispositivi applicati agli stessi devono essere munite di marchio CE	sempre	esclusivamente se costruite nell'Unione europea	in nessun caso	solo se utilizzate da operatori extra UE (Unione europea)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani può essere alleggiato un contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta-contenitore installato su	salvo posteriore, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	cabina di guida, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	salvo posteriore, senza alcuna specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	salvo anteriore
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La carrozzeria dei veicoli per il trasporto dei rifiuti è munita di compattatore che serve per	comprimere la massa di rifiuti solidi raccolta	incenerire la massa di rifiuti solidi raccolta	effettuare il lavaggio della massa di rifiuti solidi raccolta	espandere la massa di rifiuti solidi raccolta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il personale addetto al ciclo lavorativo può essere trasportato su apposita pedana esterna al veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani, se presente un sistema di	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 30 km/h	frenatura automatica di sicurezza	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 50 km/h	segnalazione acustica e luminosa del veicolo
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori	non possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori, esclusivamente in riguardo all'altezza massima e minima dal suolo	non possono derogare al requisito della inanovibilità dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti posteriori
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'installazione di attrezture e/o carrozzerie movimentate per mezzo di dispositivi applicati al veicolo adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani deve rispondere alle prescrizioni della cosiddetta "direttiva macchine"	del regolamento UE rifiuti	del regolamento movimentazioni	del regolamento attrezzature	
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi volta-contenitori posteriori	potrebbero essere incompatibili con l'applicazione del dispositivo antincastro	possono essere rimossi se incompatibili con l'applicazione del dispositivo antincastro	non risultano mai incompatibili con l'applicazione del dispositivo antincastro	determinano, se richiusi, un ingombro longitudinale importante
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	l'avvenuto controllo tecnico (revisione)	il valore del veicolo in caso di vendita	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS considera veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo a esclusione delle macchine per bambini e per persone con disabilità	dotate di un motore termico	anche se esse non sono guidate dall'uomo	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo comprese tutte le macchine per uso dei bambini e gli ausili medici per uso degli invalidi

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS distingue i veicoli in due macro-categorie: veicoli	senza motore - veicoli a motore e loro rimorchi	guida autonoma - veicoli con conducente	con targa nazionale - veicolo con targa estera	d'epoca - veicoli regolari
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si classificano come motoveicoli	i motocicli	i veicoli con al massimo due ruote	tutti i veicoli non classificati autoveicoli	i quadricicli leggeri
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i veicoli per trasporto specifico sono	destinati al trasporto di determinate cose	muniti esclusivamente di speciali attrezature	autocaravan	destinati al trasporto di non più di nove persone
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i rimorchi possono essere	per trasporti specifici	muniti di un motore	carrelli appendice	destinati contemporaneamente a uso speciale e per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	i semirimorchi sono costruiti	in modo che una parte notevole della loro massa sia supportata dal trattore stradale	in modo che la loro massa non sia supportata dal trattore stradale	evitando che una parte di essi possa essere sovrapposta al trattore stradale	predisponendo l'idoneo timone di aggancio alla motrice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole	sono destinate alle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada	sono destinate alle attività agricole e forestali e, in quanto tali, non possono circolare su strada	rientrano nella categoria M1	non sono classificate tra i veicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole si distinguono in	semonenti e trainate	a motore e a braccia	adibite al trasporto di persone e di cose	a braccia e a trazione animale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici si distinguono in	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	a uso speciale e per trasporto specifico	veicoli a braccia e a trazione animale	macchine adibite al trasporto di persone e di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici	possono essere equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezature	non possono essere dotate di cingoli	possono circolare esclusivamente nei cantieri	possono essere destinate generalmente al trasporto di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione del veicolo, secondo il CDS, è	l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	l'uso in base al trasporto di persone o di cose dello stesso	l'utilizzazione economica dello stesso	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS disciplina	l'uso e la destinazione dei veicoli	solo l'uso dei veicoli	solo l'uso dei motoveicoli	solo la destinazione degli autoveicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per il CDS i veicoli possono essere adibiti a uso	proprio o di terzi	commerciale o amichevole	di familiari e/o parenti; di estranei	di breve periodo o di lungo periodo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo può essere per	trasporto di cose	uso di terzi	uso proprio	trasporto speciale di persone

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo	è specificata sulla carta di circolazione	dipende dalle dimensioni del veicolo	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	non è specificata sulla carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo è trasporto	specifico di cose, se munito di particolari carrozzerie per il trasporto di determinata merce o di merce in determinate condizioni	di cose, se munito di particolari attrezzi non è idoneo al trasporto di merci	di cose, se idoneo solamente al trasporto persone ed eventuali bagagli delle stesse	specifico di cose, se munito di particolari attrezzi non è idoneo al trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a locazione senza conducente è	a uso di terzi	indifferentemente a uso proprio e a uso terzi	a uso proprio	un veicolo in servizio di linea
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'uso di terzi di un veicolo	è l'utilizzo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario	avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	è l'utilizzo da parte di altri soggetti senza corrispettivo	avviene senza il pagamento di corrispettivo, nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi diversi dall'uso di terzi	quando il veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario	quando il veicolo è utilizzato per trasporto di cose non di proprietà dell'impresa trasportatrice	quando il veicolo a uso di terzi è prestato gratuitamente, senza corrispettivo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso di terzi di un veicolo quando	è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione / DU	è utilizzato dal coniuge dell'intestatario della carta di circolazione	è utilizzato, senza corrispettivo, nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	viene affidato temporaneamente ad autofficine di riparazione i cui dipendenti vi circolano previa apposizione di una "targa prova" nella parte posteriore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non può essere considerato uso di terzi	il trasporto di merci in conto proprio	servizio di piazza per trasporto di cose	il servizio di linea per trasporto di persone	la locazione senza conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il corrispettivo è condizione necessaria per l'utilizzo del veicolo a uso	di terzi	speciale	proprio	privato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, a esclusione del caso di leasing del veicolo	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, se il veicolo è utilizzato unicamente da parte del proprietario	anche nei casi in cui si ha l'uso di terzi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto di cose in uso proprio	è soggetto, in alcuni casi, a limitazioni	non prevede alcuna prescrizione o limitazione	è consentito, se il veicolo è condotto da autista esterno all'impresa	non è consentito
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'utilizzo di un veicolo per destinazione o uso diversi da quello previsto nella carta di circolazione / DU	prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU	è sanzionato ai sensi del Codice civile	non è soggetto a sanzioni	è soggetto unicamente a una sanzione amministrativa pecuniaria
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nei veicoli adibiti al trasporto di merci possono essere trasportate persone	con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio	non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci	con funzione di secondo conducente, per veicoli per cui necessita l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto	con funzione di "scorta" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico	sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impegni	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	possono essere così definiti dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile) in base a vari allestimenti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale	sono muniti di particolari carrozzerie elencate in modo tassativo nel regolamento CDS (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	presentano i medesimi allestimenti degli autoveicoli per trasporto specifico

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale hanno caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione	che richiede disposizioni e/o attrezzi speciali	di trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	che richiede attrezture specifiche per il trasporto di persone in particolari condizioni	di trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per veicolo adibito a uso speciale si intende un veicolo	munito permanentemente di speciali attrezzi che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	munito permanentemente di speciali attrezzi atte al trasporto di persone o merci in particolari condizioni	che può essere usato soltanto per percorrere particolari tratte stradali individuate prima della sua immatricolazione	che, per particolari esigenze del conducente diversamente abile, è modificato in tutto o in parte nei comandi di guida
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a uso speciale	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di persone	non ha una massa complessiva reale, ma solamente una massa complessiva fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	È classificato a uso speciale l'autoveicolo con	carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti	furgone isotermico per il trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	carrozzeria attrezzata per il trasporto esclusivo di animali vivi	carrozzeria cisterna per trasporto di liquidi o liquami
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli a uso speciale	devono essere muniti permanentemente di speciali attrezzi	sono veicoli eccezionali	non possono trasportare persone in nessun caso	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono classificate a uso speciale le	autospazzatrici	carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose	cisterne per il trasporto di liquami	betoniere
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per trasporto specifico sono	equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci	destinati al trasporto di cose, ma non di persone	caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzi che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	individuati in modo preciso nella vigente normativa UE (Unione europea)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo per trasporto specifico	è destinato al trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	è destinato al trasporto di non più di nove persone	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	è munito permanentemente di speciali attrezzi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per poter circolare	debbono essere immatricolati e muniti di una carta di circolazione / DU	debbono essere iscritti al PRA e muniti di certificato di proprietà	siano muniti di libretto di uso e manutenzione	non abbiano bisogno di una particolare documentazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione di un veicolo è	l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione dello stesso	la procedura in base alla quale lo stesso viene demolito	la procedura in base alla quale lo stesso viene confiscato dall'autorità competente	la procedura in base alla quale lo stesso viene revisionato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nella carta di circolazione / DU di un veicolo nella disponibilità dell'effettivo utilizzatore in virtù di una locazione con facoltà di acquisto (leasing)	devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il nominativo del notaio e gli estremi dell'atto notarile di vendita o di locazione	non devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del locatore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale del soggetto intestatario della carta di circolazione / DU	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	non esistono incombenze particolari	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (ufficio Motorizzazione civile), solo in presenza di contratto di leasing	occorre, entro trenta giorni, barrare la precedente denominazione e provvedere direttamente alla modifica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	il certificato di conformità	attesta che l'esemplare è conforme al tipo di veicolo omologato	consente la circolazione del veicolo	è rilasciato dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	consente la circolazione del veicolo in attesa della sua immatricolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza dello stesso alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	l'avvenuto controllo tecnico (revisione)	che il veicolo è un bene mobile	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'introduzione del NPI (nuovo processo immatricolativo)	i dati del COC (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED Motorizzazione dal costruttore del veicolo	occorre esibire il COC (certificato di conformità), in formato cartaceo	è necessaria la creazione del codice di immatricolazione (trasposizione nazionale dell'omologazione)	i dati del COC (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I "veicoli di fine serie" sono	veicoli non pienamente conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che possono essere tuttavia immatricolati "in deroga"	veicoli che subiscono un restyling a fine loro ciclo produttivo	veicoli conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che tuttavia non possono essere immatricolati	rimanenze di magazzino delle concessionarie
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)	che ACI sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizio" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED)	che il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, al MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e PRA (Pubblico registro automobilistico)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	che ACI sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli	l'obbligo di consegnare al PRA (Pubblico registro automobilistico) e all'UMC (ufficio Motorizzazione civile) la documentazione cartacea	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate esclusivamente attraverso istanza unica al PRA (Pubblico registro automobilistico)	l'emissione, distintamente, della carta di circolazione e del certificato di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le carte di circolazione emesse prima dell'entrata a regime delle procedure DU (Documento Unico di circolazione e proprietà)	mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU	dovendo essere sostituite entro un anno da tale data	dovendo essere sostituite entro la scadenza del prossimo controllo tecnico (revisione)	mantengono la loro validità fino alla demolizione del veicolo, non essendo possibile il rilascio del DU successivamente a tale data
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non è possibile l'emissione del DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) nel caso di	immatricolazione di rimorchio avente massa complessiva inferiore a 3.500 kg	trasferimento di proprietà di autoveicoli	nazionalizzazione di motoveicoli provenienti da Paesi membri UE (Unione europea)	operazioni di mini voltura
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico)	consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria	consente la possibilità di rilascio disgiunto delle targhe di immatricolazione e del DU	non ha variato le modalità di aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono escluse dall'ambito di applicazione della riforma del DU le operazioni relative a	veicoli che non hanno obbligo di iscrizione al PRA	veicoli che i proprietari non intendono iscrivere al PRA	veicoli eccezionali	mezzi d'opera
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La carta di circolazione emessa in regime DU differisce dalla previgente per	l'indicazione, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina di: data e tipo di atto per la proprietà, indicazione del numero di repertorio progressivo PRA	l'assenza di sistemi antifalsificazione	la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dictatura MIT	l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime delle procedure DU la carta di circolazione provvisoria	è stata abolita	può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabile	è stata sostituita dall'estratto della carta di circolazione	può essere rilasciata solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il DU non è emesso per le operazioni di	annotazione della perdita di possesso	trasferimento di proprietà in favore degli eredi	cessazione dalla circolazione per esportazione	rettifica di errori di digitazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	dove essere in regola con gli obblighi di revisione e non essere presenti vincoli amministrativi, quali ipoteche, pignoramenti, ecc.	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel Paese di destinazione	dove essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica	è necessario sottoporre il veicolo a revisione dopo la richiesta di cessazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento della carta di circolazione	è emesso un nuovo DU	non è possibile l'emissione di un DU	è emesso un nuovo certificato di proprietà	non occorre preventiva denuncia agli organi di polizia, per l'emissione del nuovo documento di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'annotazione del nuovo proprietario avviene mediante l'emissione di	un nuovo DU	una ricevuta da parte dello studio di consulenza	un nuovo certificato di proprietà	un tagliando di aggiornamento

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di deterioramento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	occorre ripristinarne l'anomalia tramite officina autorizzata	non è necessario sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa deteriorata
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	non occorre sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa sottratta	è prevista la duplicazione della targa ma esclusivamente in caso di smarrimento non di sottrazione
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	L'ADR è un accordo	internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada	internazionale per il trasporto di merci pericolose su ferrovia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono	quelle contenute nella tabella A dell'accordo ADR	quelle destinate ai trasporti intermodali	le merci deperibili	quelle che possono recare danni ai veicoli
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa	è contenuto nella tabella A dell'ADR e ne costituisce l'identificativo	non deve essere fornito dallo speditore della sostanza	non è indicato anche nella tabella B	non esiste per tutte le sostanze classificate pericolose
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	La classe di pericolo delle merci pericolose raggruppa	materie aventi lo stesso pericolo principale	gruppi di materie, liquide o solide	materie trasportabili sullo stesso veicolo	le materie aventi colore simile
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa serve a	identificare in modo inequivocabile una materia pericolosa	stabilire se la materia è trasportabile in cisterna	individuare il nome commerciale della materia	identificare il pericolo di una materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Secondo l'accordo ADR il "rischio principale" di una materia è individuato nella	relativa classe di pericolo	tossicità	radioattività	pericolosità per l'uomo o l'ambiente
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le esenzioni previste dall'accordo ADR	possono essere totali o parziali	sono solo parziali	sono solo totali	non esistono esenzioni
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il trasporto di rifiuti pericolosi	non è sempre soggetto all'accordo ADR	è sempre soggetto all'accordo ADR	è soggetto all'accordo ADR solo per tratti superiori a 50 chilometri	è sempre soggetto all'accordo ADR a meno che il trasporto non sia esente dalle prescrizioni ADR
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il divieto di miscelazione si riferisce a rifiuti	pericolosi, aventi differenti caratteristiche di pericolosità e a rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	liquidi	non pericolosi	pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente	devono essere tenute a portata di mano	possono essere richieste solo a mezzo fax	devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente	forniscono al conducente informazioni utili al transito nelle gallerie
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le etichette di pericolo (ADR)	sono indicate nella colonna 5 della tabella A	devono essere applicate su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose	sono sempre una per ogni classe	devono essere applicate sugli imballaggi vuoti
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I pannelli di segnalazione arancio con numeri (ADR) devono essere applicati	su due lati opposti per ciascun compartimento del contenitore-cisterna	sui quattro lati del contenitore-cisterna	sempre sui quattro lati di un veicolo	solo avanti e dietro a un veicolo

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le materie trasportate in cisterna possono essere	liquide	solo liquide	solo gassose	mai solide
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le "istruzioni scritte" (ADR), contenenti istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, sono consegnate ai membri dell'equipaggio	dal trasportatore	dalla Polizia stradale	dallo speditore	dal destinatario
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) possono essere omesse nel caso di trasporto	in esenzione per unità di trasporto	di liquidi infiammabili	con veicoli di massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t	di sostanze radioattive
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente contengono	gli interventi da eseguire in caso di incendio	l'indirizzo del produttore delle merci pericolose	la descrizione della merce trasportata	l'indirizzo del luogo di destinazione delle merci
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nelle istruzioni scritte (ADR) per il conducente sono riportate le seguenti indicazioni	i dispositivi di protezione generale e individuale in caso di emergenza generale o nei casi di rischio per alcune particolari classi di pericolo	l'indirizzo del destinatario delle merci a cui rivolgersi in caso di emergenza	le caratteristiche degli imballaggi	gli interventi per il personale sanitario in caso di incendio o di contatto accidentale con la materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Un veicolo cisterna per il trasporto di merci pericolose	deve esporre le segnalazioni di pericolo, se trasporta materie pericolose	è esente dall'esporre segnalazioni di pericolo, se è stato scaricato tutto il liquido dalla cisterna	deve esporre solo i pannelli di segnalazione arancio senza numeri quando è carico di merci non pericolose	deve esporre i pannelli di segnalazione arancio senza numeri, anche quando è vuoto e bonificato
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il consulente per i trasporti di merci pericolose può essere	il legale rappresentante dell'impresa	solo una persona munita di certificato di formazione professionale per la guida di veicoli in ADR	solo un dipendente dell'impresa	solo una persona esterna all'impresa
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando un'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose	deve comunicare la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	deve comunicare la nomina alla prefettura	se l'azienda produce rifiuti da esplosivi, deve comunicare la nomina al prefetto	non è tenuta ad alcuna comunicazione alle autorità
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando il titolare dell'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose deve	nominare altri consulenti, se l'azienda ha sedi anche in altre province	comunicare entro trenta giorni la nomina all'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	Inviare copia del documento d'identità del consulente alla prefettura	comunicare entro sessanta giorni la nomina al comando dei Vigili del fuoco
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I compiti del consulente per il trasporto di merci pericolose comprendono	il rapporto di una relazione d'incidente	la formazione di tutto il personale dell'impresa	il supporto al capo dell'azienda in materia fiscale	la sorveglianza dei veicoli, quando occorre applicarla